

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA (ASS), ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE), ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (SAD).

DISCIPLINARE DI GARA

CIG:70533429F1

CPV: 85312400-3

PREMESSA

La Centrale Unica di Committenza - costituita tra il Comune di Pontinia e il Comune di Sonnino indice la procedura aperta di cui all'oggetto, in esecuzione dei seguenti atti:

a) determinazione del Responsabile del 2° Settore – Servizi alla Persona n. del .04.2017 - determina a contrarre adottata ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/16 - con cui sono stati approvati:

✓ la progettazione del servizio, redatto ai sensi dell’art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016, che si compone di:

a. il presente Disciplinare di Gara

b. Capitolato speciale d’appalto

c. Schema di contratto

d. Modulo per dichiarazioni integrative al modello DGUE, di cui al punto 16.1 del disciplinare di gara;

e. Modulo allegato 1 - Dichiarazioni sostitutive finalizzate alla partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di cui al punto 16.1 del disciplinare di gara;

f. Modulo allegato 2 - Dichiarazione sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ai fini della formulazione dell’offerta elemento prezzo, di cui al punto 18 del disciplinare di gara;

g. Modulo allegato 3 - Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini della sussistenza di segreti tecnici e commerciali, di cui al punto 17.2 del disciplinare di gara;

h. Modulo allegato 4 – Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000, da utilizzarsi in caso di avvalimento da parte dell’impresa ausiliata, di cui al punto 16.6 del disciplinare di gara;

i. Modulo allegato 5 – Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000, da utilizzarsi in caso di avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, di cui al punto 16.6 del disciplinare di gara;

l. Modulo allegato 6 - Dati tecnici di appalto

Tutta la documentazione di gara di cui sopra è reperibile sul profilo del committente: sito internet del Comune di Pontinia all’indirizzo: <http://www.comune.pontinia.lt.it> nella sezione Amministrazione Trasparente, con accesso libero, diretto e completo.

Il bando di cui alla presente procedura di gara è pubblicato, unitamente a tutti gli altri atti di gara:

a) sul sito istituzionale;

c) per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

d) all’Albo Pretorio telematico del Comune di Pontinia;

e) su almeno due quotidiani di interesse nazionale e su almeno due quotidiani avente particolare diffusione nella Regione Lazio;

f) all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea.

Si precisa che, ai sensi del combinato disposto del comma 35 dell’art. 34 del D.L. 179/12 convertito in legge 17/12/2012, n. 221 e dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani del bando e dell’avviso di aggiudicazione, dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione .

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da

presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione dell'appalto e, più in generale, alle condizioni regolanti la presente procedura.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

1.1 Indirizzo postale: Piazza Indipendenza, 1 – 04014 Pontinia - Lt

1.2 Indirizzo Internet: www.comune.pontinia.lt.it

1.3 Numero Tel. Centralino : 0773/841200

1.4 Indirizzo posta elettronica certificata: comune@pec.comune.pontinia.lt.it

1.5 Responsabile del procedimento: Rag. Carmela Pupo, Responsabile del 2° Settore Servizi alla Persona

1.6 Per informazioni di carattere amministrativo e procedurale rivolgersi a:

Centrale Unica di Committenza – Tel 0773/841200

Per informazioni di carattere tecnico, rivolgersi a:

Settore Servizi alla Persona – Responsabile – Rag. Carmela Pupo – tel. 0773/841504 –

assistentesociale@comune.pontinia.lt.it

ART. 2 - OGGETTO DELLA GARA E LUOGO DI ESECUZIONE

2.1 Oggetto

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento dei seguenti servizi:

1) servizio di assistenza scolastica specialistica (ASS)

2) servizio di assistenza domiciliare educativa (ADE)

3) servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili (SAD)

Sono comprese nel presente appalto tutte le prestazioni e attività stabilite nel capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative ivi previste, dei quali l'appaltatore deve prendere completa ed esatta conoscenza.

In merito all'offerta relativa agli elementi di cui al successivo art. 14, sarà obbligo dell'appaltatore, in fase di esecuzione del contratto, dare corso agli impegni e alle proposte presentate nell'offerta stessa.

2.2 Luogo di esecuzione

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere svolto presso il Comune di Pontinia, come meglio specificato all'art. 2 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 3 - PROCEDURA DI GARA

3.1 Procedura per la selezione degli offerenti - criterio per la scelta dell'offerta migliore

Per la selezione degli offerenti viene utilizzata la procedura aperta, come definita all'art. 3, comma 1, lettera sss), e dall'art. 60, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016.

La selezione della migliore offerta avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, come meglio specificato all'art. 14 del presente disciplinare.

I servizi oggetto della presente procedura di gara dovranno essere effettuati con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel contratto da stipulare con il soggetto aggiudicatario, del capitolato speciale d'appalto, delle norme del codice civile, delle disposizioni in materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza, del CCNL di settore e degli accordi integrativi Provinciali di Settore e in generale di tutte le leggi che disciplinano la materia.

Art. 4 IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DELL'APPALTO

4.1 Valore complessivo stimato dell'appalto

Il valore complessivo delle prestazioni di servizio oggetto del presente appalto è stato rapportato alladurata dello stesso, ossia triennale (indicativamente 01.10.2017 - 30.09.2020).

Per la stima si ha avuto a riferimento i tempi unitari di esecuzione, assunti come base di calcolo per giungere alla definizione del costo sulla base del costo orario delle figure professionali specificamente richieste, a cui sono stati aggiunte le spese per l'eventuale materiale di cancelleria, le spese di ammortamento materiali e attrezzature, costi chilometrici, (allegato m.)

La S.A. precisa che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, non è stato predisposto preventivamente il DUVRI e la conseguente stima dei costi sulla sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs n.81 del 09/04/08 e s.m.i., in virtù di quanto chiarito con determinazione n. 3/08 dell'Autorità dei Lavori Pubblici secondo cui *"è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi sulla sicurezza per i servizi di natura intellettuale anche se effettuati presso la Stazione appaltante"*. Il DUVRI potrà essere redatto dallo stesso committente, anche su proposta dell'esecutore del contratto in caso di modifiche di carattere tecnico-logistico ed organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio.

Il valore del contratto d'appalto, così stimato, ammonta € 992.694,78 IVA esclusa (novecentonovantadue mila seicentonovantaquattro/78)

Tutti gli importi di cui al presente articolo sono riportati al netto di IVA.

ART. 5 - AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI

Non sono ammesse offerte in variante.

ART. 6 - FINANZIAMENTI E PAGAMENTI

6.1 Finanziamento: l'appalto di cui all'oggetto è interamente finanziato con fondi del Comune di Pontinia.

6.2 Pagamenti: il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto oggetto del presente appalto sarà effettuato dal Comune in conformità alle modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto.

ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA

Il contratto relativo al presente appalto ha durata triennale e la decorrenza è fissata, indicativamente, a partire dal 01.10.2017 fino al 30.09.2020.

Su richiesta della stazione appaltante e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi nelle more dello svolgimento della successiva gara, la ditta sarà obbligata a prorogare la prestazione di servizio di cui al presente appalto fino a un massimo di 180 gg, alle medesime condizioni previste per l'ultimo anno di vigenza contrattuale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente – con particolare riguardo all'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 - e dalle norme di gara, salvo orientamenti giurisprudenziali prevalenti.

Alla scadenza, il rapporto s'intende risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta.

7.1 Consegna del servizio in pendenza di contratto

La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l'aggiudicatario dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, pure in pendenza della stipula del contratto. In tal caso, la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dal Dirigente/Responsabile del Settore del Comune e dal legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario.

ART. 8 - TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE.

8.1. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:30 del giorno 12/06/2017;

8.2. Indirizzo di ricezione delle offerte: Ufficio Protocollo del Comune di Pontinia – Piazza Indipendenza, 1 – 04014 Pontinia (Lt);

8.3. Modalità: secondo quanto previsto nel presente disciplinare di gara all'art. 15;

8.4. Richieste di chiarimento: saranno prese in considerazione le richieste di chiarimento, formulate per iscritto, pervenute entro il **02/06/2017**), tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: comune@pec.comune.pontinia.lt.it

Le richieste di informazione e/o chiarimento devono recare l'oggetto della gara.

Le risposte alle richieste di chiarimento saranno fornite per posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nella richiesta e saranno rese disponibili sul profilo del Committente.

Si invitano i potenziali concorrenti a consultare periodicamente il profilo del Committente (www.comune.pontinia.lt.it nella sezione **Amministrazione Trasparente**) per prendere conoscenza dei chiarimenti e/o eventuali informazioni in merito alla presente procedura pubblicate dalla stazione appaltante, poiché, seppur le richieste provengano da un solo operatore economico, le risposte fornite dalla Centrale Unica di Committenza s'intendono vevoli per tutti.

Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni sul capitolato e sui documenti complementari sono comunicate dalla Centrale Unica di Committenza almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

ART. 9 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

9.1 Soggetti ammessi

Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da:

a) operatori economici con **idoneità individuale** di cui alle lettere a) (**imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative**), b) (**consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi fra imprese artigiane**), e c) (**consorzi stabili**), dell'art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;

b) operatori economici con **idoneità plurisoggettiva** di cui alla lettera d) (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), e) (**consorzi ordinari di concorrenti**), f) (**aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete**) e g) (**gruppo europeo di interesse economico**), dell'art.45, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora il concorrente abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

La violazione di tali divieti comporta **l'esclusione** dalla gara di entrambi i concorrenti.

Salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 17, 18 e 19, è fatto divieto di operare qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti, rispetto a quella risultante dall'impegno in sede di offerta.

In conformità a quanto previsto dall'art. 48, comma 14, del D.lgs. 50/2016, le disposizioni di cui all'art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, per la partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f).

Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto precisato nel capitolato speciale d'appalto.

Per la partecipazione alla presente gara di appalto dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di concorrenti costituiti e costituendi si osservano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e le prescrizioni contenute, quanto **alla documentazione e alle dichiarazioni** da produrre, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta e più in generale alle condizioni e requisiti di partecipazione, **negli artt. 10 e 16** del presente disciplinare di gara.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n. 50/2016 sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto **divieto di partecipare**, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono **esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Qualora, in base alla presenza di elementi indiziari, oggettivi, concordanti, numerosi e univoci, si ravvisi l'esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili a un medesimo centro decisionale, si procederà **all'esclusione** delle

offerte stesse in modo da salvaguardare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presidono le procedure di gara.

9.2 Micro - piccole - medie imprese

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nella Legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle Imprese", gli operatori economici partecipanti alla procedura in oggetto (sia quelli aventi **idoneità individuale** sia quelli con **idoneità plurisoggettiva**) dovranno dichiarare, preferibilmente utilizzando il **Modulo Allegato 1, seconda parte, punto 5**, se possano essere qualificati come «microimpresa», «piccola impresa» e «media impresa», come da definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003, che di seguito si riporta.

Le microimprese, le piccole o medie imprese vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio totale annuale:

- media impresa: un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di Euro o il cui totale di bilancio annuale non superi i 43 milioni di Euro;
- piccola impresa: un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato annuo o il cui totale di bilancio annuale non superi i 10 milioni di Euro;
- microimpresa: un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato annuo o il cui totale di bilancio annuale non supera i 2 milioni di Euro.

N.B. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate o consorziate o da raggrupparsi o consorziarsi la dichiarazione di cui al presente punto, da redigersi preferibilmente in conformità al **Modulo Allegato 1, seconda parte, punto 5**, deve essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti.

ART. 10 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE, DI IDONEITA' PROFESSIONALE, TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO FINANZIARI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE

I concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere a pena di esclusione:

10.1 Requisiti di ordine generale

Non sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti per i quali sussiste/sussistono:

- i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano le possibilità di partecipare a gare di appalto pubbliche;
- causa di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, così come prevista e disciplinata da Circolare interna in materia di anticorruzione prot. n. 26845 dell'08/08/2014.

Nel caso di raggruppamenti e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), ed f) costituiti e costituendi, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, **pena l'esclusione**, da tutti i soggetti raggruppati o raggruppati.

Anche i consorziati, relativamente ai quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c), del D.lgs. n. 50/2016 dichiarano di concorrere, devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti generali per la partecipazione alle gare d'appalto.

I requisiti di ordine generale devono essere altresì posseduti dall'impresa ausiliaria in caso di avvalimento; ai sensi del comma 3 dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. **Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.** In caso di verifica di detta ipotesi la stazione appaltante, al fine di garantire certezza e celerità alla presente procedura, **concederà un termine di 10 giorni, a pena di decadenza, all'aggiudicatario per effettuare la sostituzione.**

Decorso infruttuosamente tale termine la stazione appaltante procederà con l'operatore classificato secondo in graduatoria.

Le cause di esclusione previste dal succitato art. 80 non si applicano nei casi di cui al comma 11 del medesimo articolo.

10.2 Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale che i concorrenti, **alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta**, devono possedere a **pena di esclusione** sono i seguenti:

a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, Industria Artigianato e Agricoltura per categorie di attività che comprendano specificamente quelle di cui al presente appalto [indicando luogo di iscrizione, attività e relativo codice, numero di iscrizione, data di iscrizione, durata dell'impresa/data termine, forma giuridica];

b) (Per i soli concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia), l'iscrizione in uno dei registri professionali e commerciali di cui all'allegato XVI del D.lgs. 50/16 [indicandone gli estremi];

c) per i concorrenti ai quali, per poter prestare nel loro paese d'origine, i servizi di cui al presente disciplinare, è fatto obbligo di possedere una particolare autorizzazione ovvero appartenere ad una particolare organizzazione: l'autorizzazione o l'appartenenza all'organizzazione [indicandone gli estremi];

N.B. L'iscrizione a uno dei suddetti registri di cui ai punti a), b) e c) è condizione di **ammissibilità alla gara**.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi di concorrenti l'iscrizione ad uno dei suddetti registri, deve essere posseduta da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi dal consorzio e da tutte le consorziate.

10.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il requisito di capacità tecnica e professionale che i concorrenti, **alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta**, devono possedere a **pena di esclusione** è il seguente:

regolare esecuzione, nel triennio 2014-2015-2016 di servizi analoghi a quelli oggetto del lotto, dove per servizi analoghi si intendono uno o più contratti o commesse che complessivamente comprendano i servizi oggetto della gara o comunque servizi simili, attraverso i quali l'operatore economico deve dimostrare di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, per un importo pari all'importo posto a base di gara ovvero **€ 992.694,78 IVA esclusa**, (indicare importi, date e destinatari pubblici o privati).

N.B.: In caso di associazioni di imprese il requisito di **capacità tecnica e professionale** di cui al presente punto deve essere assicurato cumulativamente dal raggruppamento.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il requisito di capacità economica e finanziaria che i concorrenti, **alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta**, devono possedere a **pena di esclusione** è il seguente:

- idonee dichiarazioni di almeno due differenti istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 attestanti che il concorrente è impresa solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità ed è dunque idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi.

Ai sensi dell'art. 86 comma 4 del D.lgs. 50/2016, l'operatore economico, che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Si precisa al riguardo che:

- qualora il concorrente non adempia all'obbligo di illustrare adeguatamente – con supporto documentale- il motivo dell'impedimento a produrre una o entrambe le referenze richieste, la stazione appaltante formulerà apposita richiesta in tal senso in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio (ovvero integrazione documentale previo pagamento della sanzione);
- qualora la documentazione a corredo prodotta dal concorrente risulti carente, la stazione appaltante potrà procedere alla richiesta di chiarimenti senza che la stessa comporti l'irrogazione della sanzione.

N.B.: In caso di associazioni di imprese il requisito di **capacità economica e finanziaria** di cui al presente punto deve essere assicurato cumulativamente dal raggruppamento.
Le dichiarazioni da produrre in sede di presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti, per attestare il possesso dei requisiti di cui al presente art. 10, sono specificati al successivo articolo 16.1.

ART. 11 – AVVALIMENTO

Qualora il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, ai sensi dell'art. 45, in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo e/o economico-finanziario **avvalendosi** dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria), secondo quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.lgs. 50/2016, potrà partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento.

I requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 devono essere posseduti anche dall'impresa ausiliaria. Ai sensi del comma 3 dell'art. 89 D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. **Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.**

In caso di verifica di detta ipotesi la stazione appaltante, al fine di garantire certezza e celerità alla presente procedura, **concederà un termine di 10 giorni, a pena di decadenza, all'aggiudicatario per effettuare la sostituzione.**

A tal fine, il concorrente dovrà allegare, **nella busta "A-Documentazione Amministrativa", quanto richiesto al successivo articolo 16.6.**

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

La S.A. provvederà a trasmettere all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento (Comunicati del Presidente dell'AVCP del 24 novembre 2010 - "Trasmissione dati relativi agli avvalimenti" e del 28 settembre 2012 - "Acquisizione dei documenti per le dichiarazioni di avvalimento").

ART. 12 - TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta è valida e vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.

ART.13 – SUBAPPALTO

Con riferimento al subappalto, se ne dispone il divieto, a pena di nullità e di risoluzione di diritto del contratto, in difformità rispetto a quanto previsto nell'art. 105 del D.lgs. 50/16, come motivatamente indicato nel capitolato speciale d'appalto.

ART. 14 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La selezione della migliore offerta avverrà applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016.

La valutazione della migliore offerta e, quindi, la scelta del soggetto affidatario del contratto viene effettuata da apposita Commissione di aggiudicazione nominata ai sensi dell'art. 77, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016. L'Amministrazione aggiudicatrice per la determinazione della migliore offerta prende in considerazione i seguenti elementi:

A) elemento progetto tecnico;

B) elemento Prezzo.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa dovrà essere effettuato con la seguente formula:

**Punteggio attribuito all'elemento progetto tecnico +
Punteggio attribuito all'elemento prezzo =**

Punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata

Ogni condizione tra quelle dichiarate dalla ditta e a cui sia stato attribuito un punteggio, sia relativo all'elemento progetto tecnico, sia relativo all'elemento prezzo, costituisce obbligazione contrattuale per la ditta stessa nel caso risulti aggiudicataria dell'appalto.

La Commissione di aggiudicazione esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti, di cui 80 sull'elemento progetto tecnico e 20 sull'elemento prezzo.

L'elemento "progetto tecnico" si articola in elementi, a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio come di seguito precisato:

1.	Capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio	insufficiente 0 punti mediocre 0.5 sufficiente 1 punto buono 2 punti più che buono 2.5 ottimo 3 punti
2	Capacità progettuale (validità, completezza e chiarezza dell'esposizione e descrizione delle fasi per la realizzazione del Servizio),	insufficiente 0 punti mediocre 3 punti sufficiente 6 punti buono 12 punti più che buono 15 punti ottimo 18 punti
3	Contenimento del turn over degli operatori e modalità di sostituzione	insufficiente 0 punti mediocre 0.5 sufficiente 1 punto buono 2 punti più che buono 2.5 ottimo 3 punti
4	Attività di formazione e aggiornamento del personale impiegato nel progetto	insufficiente 0 punti mediocre 1 punto sufficiente 2 punti buono 4 punti più che buono 5 punti ottimo 6 punti

5	Forme e modalità di valutazione delle attività del grado di soddisfacimento dell'utenza nonché individuazione dei momenti e strumenti di verifica utilizzati	<p>insufficiente 0 punti mediocre 0.5 sufficiente 1 punto buono 2 punti più che buono 2.5 ottimo 3 punti</p>
6	Presenza di sede operativa nel territorio di Pontinia, destinato alle attività di cui all'art. 10 del Capitolato (mq da intendersi calpestabili e coperti).	<p>1. Ubicazione della sede in periferia (fuori dal centro abitato): punteggio pari a 3 Ubicazione della sede presso il Centro Abitato: punteggio pari a 7. 2. Dimensione della sede tra 50 e 70 mq: punteggio pari a 3. Dimensione della sede da 70,01 a 90 mq : punteggio pari a 5. Dimensione della sede oltre 90.01 mq : punteggio pari a 7. 3. Funzionalità degli spazi insufficiente 0 punti mediocre 0.5 sufficiente 1 punto buono 2 punti più che buono 3.5 punti ottimo 5 punti</p>
7	Allestimento sala incontri protetti presso locale comunale dotata di sistema di video sorveglianza o specchio unidirezionale. (Si chiede di descrivere la strumentazione, l'arredo, e ogni altro dettaglio che si riterrà utile alla ricostruzione dello specifico setting)	Da 0 a 13. Il punteggio verrà attribuito, discrezionalmente dalla commissione, tenendo conto della validità e funzionalità della proposta e dell'adeguatezza del setting relativo allo specifico servizio.
8	Offerta di ulteriori prestazioni/servizi/beni rispetto a quelle previste dal capitolato speciale, compresi beni strumentali, con espressa e chiara spiegazione di quantità, qualità e tipologia della prestazione.	Da 0 a 15. Il punteggio verrà attribuito, discrezionalmente dalla commissione, tenendo conto prioritariamente dell'aspetto qualitativo dei servizi offerti, che non dovranno essere ripetitivi di quanto già offerto o implicitamente ricompresi nello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto. Non verranno prese in considerazione offerte ritenute dalla commissione non opportune, la cui realizzazione non sarà in linea con i bisogni reali dell'utenza beneficiaria e non avrà un impatto positivo sul territorio e sui beneficiari.

Qualora un concorrente non raggiunga il punteggio complessivo riservato all'offerta tecnica di almeno 48 punti non si procederà all'apertura della busta contenete l'offerta economica, escludendo, pertanto lo stesso concorrente dal procedimento di aggiudicazione.

Ai fini della descrizione degli otto elementi (di cui ai sopra indicati criteri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) che compongono l'elemento progetto tecnico, i partecipanti alla gara potranno utilizzare complessivamente 20 facciate (formato A4, max nr. 25 righe), quali elaborati di riferimento della Commissione giudicatrice per operare la valutazione degli elementi che compongono il progetto tecnico.

Per quanto riguarda la descrizione di cui al punto 7 si chiede di produrre il relativo come meglio descritto nell'art. 10 del capitolato

E' comunque data la possibilità ai partecipanti alla gara di esplicitare ulteriormente, in appositi allegati, specifici profili riferiti a uno o più degli elementi trattati, purchè vi sia un rimando a essi, chiaro e inequivocabile, nell'elaborato di riferimento per un totale non superiore a ulteriori 8 facciate di allegati.

La Commissione non procederà ad attribuzione di punteggio e riparametrazione in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica, ma procederà a valutare l'offerta in termini di congruità e di adeguatezza del progetto presentato.

Il totale dei punti disponibili per la valutazione della qualità della proposta è pari a 80 (100 meno 20), dove 20 è il punteggio massimo assegnato alla valutazione del prezzo. Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. L'assegnazione del punteggio relativo al corrispettivo economico avviene proporzionalmente tra i concorrenti, attribuendo all'offerta più bassa (offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione) il massimo punteggio, secondo la seguente formula:

$$x = \text{prezzo più basso} \times 20 / \text{prezzo offerto}$$

A parità di punteggio complessivo finale, l'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà riportato il maggior punteggio nella valutazione della qualità del servizio ed, in caso di ulteriore parità, si procederà con il sorteggio

Si evidenzia che l'offerta che ha presentato un ribasso alla pari o superiore all'importo a base di gara di cui all'art. 4.1 del presente disciplinare sarà esclusa.

PARTE SECONDA

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

ART. 15 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA – DOCUMENTAZIONE DAPRESENTARE

15.1 Consegna plichi

Il Modulo Allegato 1 contenente le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e finalizzate alla partecipazione alla gara nonché gli ulteriori moduli allegati e l'offerta devono essere presentati per iscritto e racchiusi in un unico plico formato secondo le modalità di seguito indicate.

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, **pena l'esclusione dalla gara**, devono pervenire integri entro il termine perentorio e all'indirizzo di cui all'art. 8 del presente disciplinare di gara.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti.

Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme, ivi compresa la modalità tramite agenzia di recapito autorizzata e la consegna a mani presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Pontinia, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

In ogni caso fa fede il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune attestante la registrazione dell'arrivo del plico a tale ufficio, **anche qualora la protocollazione non sia contestuale**. Nel caso di consegna a mani del plico presso l'Ufficio Protocollo, fa fede l'orario di consegna riportato manualmente sul plico stesso dall'operatore dell'Ufficio Protocollo addetto alla ricezione.

La mancata presentazione dei plichi nei termini indicati comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

La stazione appaltante provvederà alla proroga dei termini nelle ipotesi di cui all'art. 79, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e secondo quanto disposto dal medesimo articolo ai commi 4 e 5.

I plichi esterni devono essere non trasparenti, controfirmati sui lembi di chiusura e sigillati con forme di chiusura e sigillatura che lascino tracce evidenti in caso di effrazione; devono recare all'esterno –oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara. In caso di raggruppamenti va riportato sul plico l'indicazione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

I plichi devono contenere al loro interno TRE buste, a loro volta sigillate con forme di chiusura e sigillatura che lascino tracce evidenti in caso di effrazione e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente

“A – Documentazione Amministrativa”,

“B –Elemento progetto tecnico”

C - “Elemento prezzo”.

15.2 Chiarimenti e soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante potrà invitare, tramite la procedura del soccorso istruttorio, a sanare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni ritenute essenziali, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge e che sono richieste dal presente disciplinare di gara.

La procedura del soccorso istruttorio obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all'1/1000 del valore della gara:

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

In caso di ricorso al soccorso istruttorio, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, **nonsuperiore a dieci giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui sopra, ma non applica alcuna sanzione (la stazione appaltante assegna anche in questa ipotesi al concorrente un termine, **non superiore a dieci giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate tali dichiarazioni, **a pena di esclusione**).

ART. 16 - BUSTA A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta "A - Documentazione Amministrativa", debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere i seguenti documenti:

16.1 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE FINALIZZATE ALLA PARTECIPAZIONE - MODULOALLEGATO 1

Dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, finalizzate alla partecipazione alla procedura di gara in oggetto, da redigersi preferibilmente in conformità al Modulo Allegato 1, con cui il legale rappresentante del concorrente o un suo procuratore (con procura in allegato), consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni e assumendosene la piena responsabilità, formula domanda di partecipazione alla gara, attesta il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, capacità tecnico-organizzativa, capacità economica e finanziaria e fornisce le altre informazioni e/o elementi richiesti, come di seguito specificati.

La dichiarazione sostitutiva dovrà riportare:

- l'indicazione delle generalità del concorrente che partecipa alla gara (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA, sede legale, numero di telefono, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata)
- autorizzazione all'utilizzo della posta elettronica certificata, per l'effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016 da parte della stazione appaltante e indicare l'indirizzo completo di posta elettronica certificata, al quale indirizzare le comunicazioni stesse;
- indicazione della forma giuridica di partecipazione alla gara da parte del concorrente e (ovvero specificando se si tratta di concorrente singolo o raggruppamento temporaneo e quindi mandante o mandataria, consorzio);
- l'indicazione dei dati identificativi (nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita) e della qualifica del sottoscrittore (ovvero legale rappresentante, procuratore, ecc.)

PARTE PRIMA

Il legale rappresentante dell'operatore economico dovrà dichiarare:

a) i soggetti che rivestono i ruoli di:

- titolare e direttore tecnico se presente se si tratta di **impresa individuale**;
- soci e direttore tecnico se presente se si tratta di **società in nome collettivo**;
- soci accomandatari e direttore tecnico se presente se si tratta di **società in accomandita semplice**;
- dei membri del consiglio di amministrazione con legale rappresentanza di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza - persona fisica - in caso di società con meno di quattro soci, **se si tratta di altro tipo di società o consorzio**

b) con riferimento ai soggetti di cui alla precedente lettera a) e al sottoscritto, che non hanno subito una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

- ✓ delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

✓ delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

✓ frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

✓ delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

✓ delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

✓ sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

✓ ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

In caso di esistenza di condanne penali, elencazione di tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione (*indicando Autorità Giudiziaria e tipologia provvedimento emesso, norma violata e reato commesso, data emissione provvedimento, data irrevocabilità provvedimento*).

La stazione appaltante non disporrà l'esclusione dalla presente gara quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La stazione appaltante valuterà sull'esclusione dalla presente gara se il soggetto concorrente, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, provi di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell'art. 80 D.lgs. 50/2016 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

La dichiarazione omnicomprensiva è richiesta stante la sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 16/2014 e Parere ANAC n. 89 del 23 aprile 2014. E' comunque facoltà del concorrente produrre singole dichiarazioni sottoscritte da ciascun soggetto munito di poteri; in tal caso, le dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

c) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono **soggetti cessati dalla carica** delle sotto individuate qualifiche:

- titolare e direttore tecnico se presente se si tratta di **impresa individuale**;

- soci e direttore tecnico se presente se si tratta di **società in nome collettivo**;

- soci accomandatari e direttore tecnico se presente se si tratta di **società in accomandita semplice**;

- dei membri del consiglio di amministrazione con legale rappresentanza di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza - persona fisica - in caso di società con meno di quattro soci, **se si tratta di altro tipo di società o consorzio**.

In base ad una prima interpretazione della norma, art. 80 D.lgs. 50/2016; si ritiene che i soggetti da indicare, oltre i membri del consiglio di amministrazione muniti di potere di

rappresentanza (e presidente e vice presidente), siano eventuali procuratori, i membri del collegio sindacale e dell'organo di vigilanza.

In caso vi siano soggetti, con le qualifiche sopra indicate, che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando siano cessati dalla carica:

- 1) indicare i nominativi, luogo e date di nascita, le residenze, codice fiscale, le qualifiche, la data di cessazione e la denominazione della società;
- 2) dichiarare che gli stessi non hanno subito una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Si precisa che, **nel caso di acquisto di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, la dichiarazione di cui sopra, lettera c) punto 2), deve essere resa anche da amministratori e direttori tecnici che hanno operato presso la**

società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante del concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

In caso di esistenza a carico dei soggetti - o di alcuni dei soggetti sopraccitati - di condanne penali, fornire l'elencazione di tutte le condanne riportate (ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione) (indicare i dati identificativi del soggetto, Autorità Giudiziaria e tipologia provvedimento emesso, norma violata e reato commesso, data emissione provvedimento, data irrevocabilità provvedimento).

La stazione appaltante non disporrà l'esclusione dalla presente gara quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

In caso di presenza di una causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 in capo a uno o più soggetti indicati alla precedente lettera c), il concorrente dovrà **dimostrare, a pena d'esclusione**, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

La dichiarazione omnicomprensiva è richiesta stante la sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n.16/2014 e Parere ANAC n. 89 del 23 aprile 2014. E' comunque facoltà del concorrente produrre singole dichiarazioni sottoscritte da ciascun soggetto munito di poteri; in tal caso le dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica, di un documento d'identità del sottoscrittore.

d) che non sussistono in capo al soggetto concorrente cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia);

e) l'inesistenza, a carico del soggetto concorrente, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

in alternativa

il soggetto concorrente, ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interesse e multe, purchè il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte (*specificare le informazioni di dettaglio*)

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

f) l'inesistenza, a carico del soggetto concorrente, di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. 50/2016.

g) che il soggetto concorrente, non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs. 50/2016;

ovvero

il curatore fallimentare, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, *indicare gli estremi del*

relativo provvedimento _____ può partecipare a procedure di affidamento di

concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi

e dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese **h)** che il soggetto concorrente non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Rientrano in tali fattispecie: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

i) che la partecipazione del soggetto concorrente, non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;

l) che il soggetto concorrente, non è stato precedentemente coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto determinando una distorsione della concorrenza;

m) che il soggetto concorrente, non sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c). del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

n) che, nei confronti del soggetto concorrente, non risultano iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

o) che il soggetto concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

In caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria dichiarare che l'accertamento definitivo della violazione è datato _____ (*indicare data e tipo di provvedimento*) e che rispetto alla violazione definitivamente accertata sono state poste in essere le seguenti azioni di rimozione (*indicare le azioni*) _____.

p) che il soggetto concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68;

Informazione utile per attivare verifica della dichiarazione sopra rilasciata:

Ufficio competente al quale rivolgersi ai fini della verifica

Numero lavoratori impiegato complessivamente ai fini dell'applicazione della legge n.68/99

non occupa più di 15 dipendenti

occupa da 15 a 35 dipendenti

non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000

ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000

q) che il soggetto concorrente pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, (fatto salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689);

r) che il soggetto concorrente non si trovi rispetto a un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all' [articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

s) che, nei confronti del soggetto concorrente, non sussistono ulteriori impedimenti *ex lege* alla partecipazione alla presente gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici e che non è stata comminata la sanzione dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

t) di non avere, nei precedenti tre anni, concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto di cui all' art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, che qui di seguito si riporta: "16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

PARTE SECONDA:

Il legale rappresentante del concorrente dovrà, inoltre, dichiarare:

1. (solo per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.lgs. n. 50/2016)

(in caso il consorzio concorra per una o più imprese consorziate il concorrente deve compilare la dichiarazione di cui alla presente lettera) che, con riferimento al divieto posto dall'art. 48, comma 7, secondo periodo, il consorzio stabile oppure il consorzio di cooperative di produzione e lavoro oppure il consorzio di imprese artigiane, concorre alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata (*indicare denominazione, ragione sociale e sede legale*).

2. (solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016):

1) che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente ai seguenti soggetti (*indicare denominazione, ragione sociale e sede legale, specificando per ognuno i rispettivi ruoli: mandatario o mandante*);

2) che ci si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto (*indicare denominazione, ragione sociale e sede legale*) qualificato come mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

3) che intende costituire un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale;

4) che, in caso di aggiudicazione, le prestazioni (o parti di prestazioni) del presente appalto saranno suddivise fra le imprese del raggruppamento nel seguente modo (*indicare*)

- **dichiarare la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento di ciascun operatore**(la presente dichiarazione è necessaria per la stazione appaltante quale autorizzazione al trattamento dei dati, come previsto dalla norma in materia di protezione dei dati personali)

3. di essere informato, ai sensi e per effetto del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. Codice in materia di protezione di dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

4. (con riferimento alla disciplina dell'accesso ai documenti prodotti per la partecipazione alla procedura di gara) autorizzare l'accesso a tutta la documentazione prodotta per la partecipazione alla presente procedura di gara e contenuta nella busta A "Documentazione amministrativa" e nella busta C "Elemento prezzo". Mentre, relativamente a quanto previsto dall'art. 53, comma 5, del D.lgs. 50/2016, si rinvia a quanto previsto all'art. 20 del presente disciplinare;

5. di poter essere, come da definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003, qualificato come:

- microimpresa
- piccola impresa
- media impresa

Ai fini della dichiarazione di cui sopra (micro, piccola o media impresa) dichiara i seguenti requisiti che sono necessari per la suddetta qualificazione secondo il contenuto della citata raccomandazione:

dichiarazione del numero di persone occupate _____

dichiarazione relativa al fatturato annuo _____

dichiarazione importo totale di bilancio annuo _____

Si precisa:

- che la dicitura "Dichiarazione relativa al fatturato annuo", così come precisato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese piccole e medie imprese, dovrà riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso. Pertanto dovranno essere presi in considerazione i dati relativi all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, precedentemente alla data di presentazione dell'offerta, con particolare riferimento alla voce A1 del conto economico del bilancio stesso;

- che la dicitura "Dichiarazione importo totale di bilancio annuo", così come precisato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese piccole e medie imprese, dovrà riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso. Pertanto dovranno essere presi in considerazione i dati relativi all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, precedentemente alla data di presentazione dell'offerta, con particolare riferimento al valore attivo dello stato patrimoniale del bilancio stesso.

PARTE TERZA:

Il legale rappresentante del concorrente, dovrà, infine, dichiarare

I. di essere in possesso, a pena d'esclusione, alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta, di uno dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

✓ iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per categorie di attività che comprendono quelle di cui al presente appalto [indicando luogo di iscrizione, attività e relativo codice, numero di iscrizione, data di iscrizione, durata dell'impresa/data termine, forma giuridica];

✓ per i soli concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, l'iscrizione in uno dei registri professionali e commerciali di cui all'allegato XVI del D.lgs. 50/2016 [indicandone gli estremi];

✓ per i concorrenti ai quali, per poter prestare nel loro paese d'origine, i servizi di cui al presente disciplinare, è fatto obbligo di possedere una particolare autorizzazione ovvero appartenere ad una particolare organizzazione: l'autorizzazione o l'appartenenza all'organizzazione [indicandone gli estremi].

N.B. L'iscrizione a uno dei suddetti registri di cui ai precedenti punti è condizione di **ammissibilità alla gara.**

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi di concorrenti l'iscrizione ad uno dei suddetti registri, deve essere posseduta da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi dal consorzio e da tutte le consorziate.

II. di essere in possesso, a pena d'esclusione, alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta, dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

a) regolare esecuzione, nel triennio 2014-2015-2016 di servizi analoghi a quelli oggetto di gara, dove per servizi analoghi si intendono uno o più contratti o commesse che complessivamente comprendano i servizi oggetto di gara o comunque servizi simili, attraverso i quali l'operatore economico deve dimostrare di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato

standard di qualità, per un importo pari all'importo posto a base di gara di € 992.694,78 IVA esclusa, [indicare importi, date e destinatari pubblici o privati];

N.B.: In caso di associazioni di imprese il requisito di **capacità tecnica e professionale** di cui al presente punto deve essere assicurato cumulativamente dal raggruppamento.

III. di essere in possesso, **a pena d'esclusione, alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta**, del seguente requisito di capacità economica e finanziaria idonee dichiarazioni di almeno due differenti istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 attestanti che il concorrente è impresa solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità ed è dunque idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi.

Ai sensi dell'art. 86 comma 4 del D.lgs. 50/2016, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Si precisa al riguardo che:

- qualora il concorrente non adempia all'obbligo di illustrare adeguatamente – con supporto documentale – il motivo dell'impedimento a produrre una o entrambe le referenze richieste, la stazione appaltante formulerà apposita richiesta in tal senso in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio (ovvero integrazione documentale previo pagamento della sanzione);
- qualora la documentazione a corredo prodotta dal concorrente risulti carente, la stazione appaltante potrà procedere alla richiesta di chiarimenti senza che la stessa comporti l'irrogazione della sanzione.

N.B.: In caso di associazioni di imprese il requisito di **capacità economica e finanziaria** di cui al presente punto deve essere assicurato cumulativamente dal raggruppamento.

IV. che il concorrente, al fine di rispettare i requisiti di ordine speciale prescritti nel disciplinare di gara, fa riferimento alle capacità tecniche e organizzative e/o economico finanziarie di cui è carente per poter essere ammesso alla gara ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016. In particolare i requisiti dei quali si avvale sono i seguenti:

- 1) _____ ;
- 2) _____ ;
- 3) _____ ;

che l'impresa ausiliaria è _____
(indicare denominazione, ragione sociale e sede legale)

N.B. In caso di avvalimento il concorrente dovrà in aggiunta compilare il **Modulo Allegato 4** e l'impresa ausiliaria dovrà produrre il **Modulo Allegato 1, per quanto di competenza, nonché il Modello Allegato 5. Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), ed e) del D.lgs. 50/2016 ovvero, che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 48, comma 8, del D.lgs. 50/2016 il modello allegato 1 (relativamente alle parti di competenza) dovrà essere prodotto e sottoscritto, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti e dalla consorziata esecutrice.**

La dichiarazione di cui al Modello Allegato 1 deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'impresa.

La dichiarazione può essere sottoscritta, in originale, anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

Documento di Gara Unico Europeo - DGUE

Il modello di formulario per il DGUE è stato adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 3/16 del 6 gennaio 2016 ed in seno alle Istruzioni che accompagnano il prefato Regolamento è consentita agli Stati membri la facoltà di adottare Linee guida recanti l'utilizzo del DGUE per spiegare, nel dettaglio, le norme del diritto nazionale rilevanti in materia.

A tal fine, la Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato, in data 18 luglio 2016, apposite Linee guida, pubblicate sulla GU – Serie generale – n. 170 del 22 luglio 2016, con l'intento di fornire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori alcune prime indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE, corredate di uno schema di formulario adattato al vigente e neo novellato quadro normativo nazionale.

Il documento fornisce alle stazioni appaltanti alcune prime indicazioni in ordine al corretto utilizzo del

DGUE, introdotto nel nostro ordinamento dall'articolo 85 del Nuovo Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), che consiste in un modello autodichiarativo, standardizzato a livello europeo, destinato a sostituire i singoli moduli predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per la partecipazione ad ogni singola procedura ad evidenza pubblica (sia nei settori ordinari che speciali, nelle procedure di affidamento di concessioni e di partenariato pubblico-privato, nonché per gli affidamenti sotto soglia, fatta eccezione per gli affidamenti diretti sotto 40.000 euro per i quali l'utilizzazione del DGUE è rimessa alla discrezionalità della singola stazione appaltante).

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80 del codice, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione e di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare (in ipotesi di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariato per l'innovazione).

Il documento può essere compilato elettronicamente avvalendosi del servizio web messo gratuitamente a disposizione di stazioni appaltanti e operatori economici dalla commissione europea.

Il modulo on line, una volta compilato, può essere stampato per ottenerne una versione cartacea (ovvero nel caso di procedura esperita elettronicamente può essere esportato, salvato e presentato elettronicamente).

Si precisa che, al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, è facoltà del concorrente, in alternativa al Modulo Allegato 1 avvalersi, per le dichiarazioni da rendere, in conformità a quanto previsto dal presente disciplinare di gara, del documento di gara unico europeo (DGUE).

Si precisa che anche in caso di utilizzo del modello DGUE, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante potrà invitare, tramite la procedura del soccorso istruttorio, a sanare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni ritenute essenziali.

Si precisa che il modello DGUE non contiene tutte le dichiarazioni richieste al concorrente dal presente disciplinare; pertanto, si chiede, in caso di utilizzo del documento di gara unico europeo di provvedere alle integrazioni necessarie, secondo il modello allegato (Dichiarazioni integrative al modello DGUE).

Si allegano i seguenti documenti:

1. [Linee Guida per la compilazione del DGUE – prot. n. 3 del 18.07.2016.](#)
2. Schema di formulario DGUE adattato al Codice

16.2 - CONCORDATO PREVENTIVO E CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE - ART. 186-BIS DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE, A CORREDO DEL MODULO ALLEGATO 1 NEL CASO DI DICHIARAZIONE DI TROVARSI NELLA SITUAZIONE DI CUI ALL'ART. 186-BIS DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267, (CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE)

Dichiarazione del curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero dichiarazione dell'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, contenente gli estremi del provvedimento di autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC con cui vengono autorizzati alla partecipazione a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi (o essere affidatari di subappalto).

Ai sensi dell'art. 110, comma 4, del D.lgs. 50/2016 l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 110, comma 5, del D.lgs. 50/2016. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

- a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
- b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

In tal caso, il soggetto di cui ci si avvale dovrà presentare dichiarazioni in conformità al Modello Allegato 1 (relativamente alle parti di competenza).

16.3 - CONSORZI DI CUI ALL'ARTICOLO 45, COMMA 2, LETTERE B) E C), DEL D.LGS. N.50/2016

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE, A CORREDO DEL MODULO ALLEGATO 1 NEL CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ARTICOLO 45, COMMA 2, LETTERE B) E C), DEL D.LGS.N. 50/2016.

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da redigersi preferibilmente in conformità al **Modulo Allegato 1** (relativamente alle parti di competenza) con cui il/i consorziato/i per il/i quale/i i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n. 50/2016 indica/no di concorrere, dichiara/no le generalità dell'impresa, la qualifica del sottoscrittore (ovvero legale rappresentante, procuratore ecc.), di possedere i requisiti di cui all'art 10 del presente disciplinare di gara.

16.4 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI DICUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETTERE D), ED E), DEL D.LGS. N. 50/2016 NON ANCORACOSTITUITI

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE, A CORREDO DEL MODULO ALLEGATO 1 NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI DICUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETTERA D), ED E), DEL D.LGS. N. 50/2016.

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da redigersi preferibilmente in conformità al **Modulo Allegato 1** (relativamente alle parti di competenza) con cui **ogni operatore** partecipante al raggruppamento di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), ed e), del D.lgs. n. 50/2016 dichiara le generalità dell'impresa, la qualifica del sottoscrittore (ovvero legale rappresentante, procuratore ecc.) nonché di possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara di cui all'art. 10 del presente disciplinare di gara.

16.5 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI DICUI RISPETTIVAMENTE ALL'ART. 45, COMMA 2, LETTERE D), ED E), DEL D.LGS. N.50/2016 GIÀ COSTITUITI

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE, A CORREDO DEL MODULO ALLEGATO 1 NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI DICUI RISPETTIVAMENTE ALL'ART. 45, COMMA 2, LETTERE D), ED E), DEL D.LGS. N. 50/2016 GIÀ COSTITUITI.

Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, in originale o copia autenticata, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio.

E' anche necessario documentare qualora non emerga con chiarezza nel mandato collettivo irrevocabile, che tipo di raggruppamento (verticale, orizzontale, misto) si è costituito specificando come, in caso di aggiudicazione, le imprese si suddivideranno i servizi che compongono il presente appalto ed indicando anche le quote percentuali di partecipazione di ogni impresa al raggruppamento stesso.

16.6 - AVVALIMENTO AI SENSI DELL'ART. 89 DEL D.LGS. N. 50/2016

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE NEL CASO DI AVVALIMENTO AI SENSI DELL'ART. 89 DEL D.LGS. N. 50/2016

Nel caso in cui il concorrente intenda soddisfare la richiesta relativa ai requisiti di carattere tecnico – organizzativo e/o economico – finanziario avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, deve produrre, nella busta A, in aggiunta o ad integrazione del 1 a documentazione di cui ai punti precedenti, le documentazioni e dichiarazioni di cui all'art. 89 del D.lgs. 50/2016 e all'art. 2 della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 2 del 1 agosto 2012.

Documentazione, ex art. 89, da produrre, da parte del concorrente nella busta A:

a) una dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (l'impresa **ausiliata**, al fine di rendere tali dichiarazioni, può avvalersi del Modulo Allegato 4);

b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (l'impresa ausiliaria, al fine di rendere tali dichiarazioni, può avvalersi del Modulo Allegato 1, relativamente alle parti di competenza e del Modulo Allegato 5);

c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (l'impresa **ausiliaria**, al fine di rendere tale dichiarazione, può avvalersi del Modulo Allegato 5);

d) il contratto - in originale o copia autentica - in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (il concorrente e l'impresa **ausiliaria** possono avvalersi del fac-simile di schema contrattuale reso disponibile dalla Centrale Unica di Committenza);

e) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera d) **l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione** sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti (l'impresa **ausiliata**, al fine di rendere tale dichiarazione, può avvalersi del Modulo Allegato 4).

Si rammenta che non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Valgono, inoltre, le precisazioni contenute nelle determinazioni n. 2 del 1/8/2012 e n. 4 del 10/10/2012, dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

In tema di avvalimento si precisa che, in base a quanto riportato nella determinazione A.N.A.C. n. 1 dell'8 gennaio 2015e ritenuto che la posizione assunta possa trovare conferma nell'attuale formulazione del soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016, *l'integrazione o la regolarizzazione non possono riguardare la dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento. La dichiarazione di avvalimento costituisce, infatti, elemento costitutivo dei requisiti da possedersi, inderogabilmente, alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta. Anche il contratto di avvalimento è evidentemente funzionale al possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare. Tuttavia, in ordine allo stesso, si ritiene che possa operare l'istituto del nuovo soccorso istruttorio limitatamente all'ipotesi di mancata allegazione, per mera dimenticanza, del contratto che, in ogni caso, sia stato già siglato alla data di presentazione dell'offerta.*

16.7 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

16.7.1 Garanzia a corredo dell'offerta

L'offerta del concorrente deve essere corredata da una garanzia, sotto forma di fideiussione, pari al 2% dell'importo. La garanzia può essere costituita con atto di fideiussione (se garante è una banca o un intermediario finanziario) o polizza fideiussoria (se garante è un'impresa di assicurazione). La garanzia a corredo dell'offerta deve essere conforme:

o alle prescrizioni di cui all'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016;

o al relativo Schema Tipo 1.1 di cui al Decreto del Ministero Attività Produttive 12 marzo 2004, n.123.

Si precisa che gli Schemi Tipo 1.1 o le Schede Tecniche 1.1 relative alla garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria di cui al D.M. 12/03/2004 n. 123 presentate dai concorrenti devono essere, integrate, coerentemente alle previsioni dell'art. 93, del D.lgs. n. 50/2016.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria, assicurativa nonchè rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia a corredo dell'offerta deve essere, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 93 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione della offerta.

L'offerta dovrà essere corredata, **a pena d'esclusione**, da apposita dichiarazione di impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario.

Nel caso di riunione di concorrenti, **già costituita**, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 50/16 il deposito cauzionale provvisorio, prestato nelle forme sopra indicate, potrà essere prodotto dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti.

Nel caso di raggruppamenti di cui all'art. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/16 (riunione di concorrenti **non ancora costituita**) il suddetto deposito cauzionale provvisorio **dovrà essere intestato a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento medesimo. In tal caso è comunque sufficiente la sottoscrizione della polizza fideiussoria o dell'atto di fideiussione da parte della sola designata mandataria.**

16.7.2 Riduzione importo cauzione ex art. 93, comma 7, D.lgs. 50/2016

Si applicano le riduzioni, anche cumulabili tra loro, di cui all'art. 93, comma 7.

Nel caso di offerta presentata da soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettere d) ed e) del D.lgs. 50/16, la riduzione della garanzia sarà possibile solo se:

- in caso di raggruppamenti di tipo orizzontale, qualora tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della/e certificazione/i prevista/e, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; mentre se solo alcune delle imprese sono in possesso della/e certificazione/i prevista/e, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Per fruire dei benefici che consentono la riduzione dell'importo della cauzione, il concorrente dovrà documentare il possesso del/i requisito/i nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso nella documentazione presentata dal concorrente non sia presente la certificazione necessaria ad attestare il possesso dei relativi requisiti per beneficiare delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, la stazione appaltante potrà chiedere al concorrente di integrare la documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari, purché sussistenti al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Si precisa che le disposizioni di cui sopra, in merito alla riduzione dell'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016, operano anche in riferimento alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del medesimo Decreto.

16.7.3 Carenze o incompletezze della cauzione, cause di esclusione relative alla garanzia a corredo dell'offerta

Secondo quanto precisato dalla **determinazione A.N.A.C. n. 1 dell' 8 gennaio 2015**, nella procedura di gara in oggetto sarà consentita *“la sanatoria anche di elementi che devono essere prodotti in base alla legge, o al bando di gara (e la cauzione è un elemento da produrre a corredo dell'offerta in base alla legge), considerato che ai fini del pagamento della sanzione la cauzione costituisce solo una garanzia, la novella normativa trova applicazione anche con riferimento ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria a condizione che quest'ultima sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e rispetti la previsione di cui all'art. 75, comma 5 del Codice, vale a dire decorra da tale data. Diversamente sarebbe alterata la parità di trattamento tra i concorrenti”* (Cit. determinazione A.N.A.C. n. 1 dell' 8 gennaio 2015, punto 2.2).

Come previsto nella **determinazione A.N.A.C. n. 1 dell' 8 gennaio 2015** si procederà all'incameramento della cauzione nell'ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato.

16.8 - PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Come previsto dalla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 163 del 22 dicembre 2015, gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura **sono tenuti al versamento, come contribuzione**, della quota prevista dall'art. 2 della citata deliberazione dell'Autorità. Il versamento delle contribuzioni andrà effettuato secondo le istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2011, presenti sul sito dell'ANAC.

N.ro CIG (Codice Identificativo Gara):

Gli operatori economici, pertanto, dovranno effettuare il versamento del contributo nelle seguenti modalità:

Il versamento del contributo da parte degli operatori economici costituisce condizione di ammissibilità dell'offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1, comma 67, della L. n.2 66/2005, e, pertanto, in caso di mancato adempimento, la stazione appaltante escluderà il concorrente dalla gara.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

La ricevuta di pagamento deve essere inserita nella Busta “A – Documentazione Amministrativa”.

In caso di presentazione di offerta da parte di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del D.lgs. 50/2016 ovvero di soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 45, comma 8, il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo; in caso di offerta presentata da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore della stazione appaltante, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate.

16.9 DOCUMENTO “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS

I soggetti interessati a partecipare alla procedura in oggetto devono obbligatoriamente registrarsi al

sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale A.N.AC. (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegato il modello "PASS-OE", ottenuto dal sistema presso il sito www.avcp.it, a seguito della registrazione al servizio AVCPASS.

Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo per la partecipazione alla procedure disciplinate dal Codice è acquisita presso la banca Dati Nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta agli enti interessati qualora il sistema AVCPASS presenti interruzioni o malfunzionamenti o qualora si tratti di informazioni non disponibili presso tale Banca Dati.

In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP ORA A.N.A.C. n. 111 del 20.12.2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell' 8 maggio e del 5 giugno 2013, l'operatore economico effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e, individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASS OE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.

ART. 17 - BUSTA "B –ELEMENTO PROGETTO TECNICO"

All'interno della busta B, il concorrente dovrà inserire la busta contenente l'offerta progetto tecnico.

17.1 La busta "B" recante la dicitura "ELEMENTO PROGETTO TECNICO" dovrà contenere, un indice completo del proprio contenuto e, **a pena di esclusione**, la documentazione relativa all'elemento progetto tecnico.

La documentazione relativa all'elemento progetto tecnico deve essere redatta, in carta semplice, e dovrà essere sottoscritta, dal legale rappresentante del concorrente con firma da apporre in calce ovvero in chiusura del documento.

Nel caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera d) ed e), del D.lgs. 50/2016 già costituiti, il progetto dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria/capogruppo; in caso di raggruppamento costituendo, il progetto dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

Il materiale prodotto dovrà essere articolato in modo che gli elementi componenti il progetto tecnico risultino chiaramente rilevabili. A tal proposito si richiede di seguire lo schema fissato all'art. 14 lett. A laddove vengono esplicitati gli elementi di valutazione del progetto medesimo.

Qualora il concorrente non illustri uno o più elementi componenti il progetto tecnico, come indicato all'art. 14 laddove vengono esplicitati gli elementi di valutazione del progetto medesimo, la Commissione giudicatrice non attribuirà il relativo punteggio.

Ogni elemento valutato dalla Commissione e a cui verrà attribuito un punteggio costituisce obbligazione contrattuale per la ditta stessa nel caso risulti aggiudicataria dell'appalto.

La documentazione inserita nella busta "B" non deve recare, **pena l'esclusione**, alcuna indicazione dei valori riferiti agli elementi che attengono all'offerta elemento prezzo, ovvero che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica, ovvero il prezzo offerto dal concorrente, contenuta nella busta C.

La Commissione giudicatrice potrà invitare i Concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito dell'offerta elemento progetto tecnico.

Nessun compenso o rimborso spetta all'operatore economico concorrente per la predisposizione degli elaborati costituenti l'offerta elemento progetto tecnico.

17.2 Nella busta "B" nel caso in cui il concorrente abbia manifestato di non autorizzare l'accesso alla documentazione relativa all'offerta elemento progetto tecnico, deve altresì essere inserita un'altra apposita busta chiusa e sigillata all'esterno della quale dovrà essere indicata la seguente dicitura "**segreti tecnici e commerciali**" e contenente esclusivamente la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/00 da redigersi preferibilmente secondo **il Modulo allegato n. 3** con cui il concorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 5, del D.lgs. 50/16 dichiara in modo chiaro e inequivocabile quali informazioni dallo stesso fornite nell'ambito delle offerta ovvero a giustificazione della medesima costituiscano secondo motivata e comprovata dichiarazione segreti tecnici e commerciali.

Il concorrente dovrà individuare sugli elaborati tecnici, con un evidenziatore colorato, le parti del progetto che costituiscono segreti tecnici e commerciali e nella dichiarazione farà chiaro rimando alle parti del progetto che avrà evidenziato costituire segreti tecnici e commerciali riportando l'esatta indicazione

della/e pagina/e, del paragrafo. **In caso di discordanza tra le parti evidenziate nel progetto e i richiami indicati nella busta sigillata, farà fede la dichiarazione sostitutiva.**

La dichiarazione di sussistenza dei segreti tecnici e commerciali dovrà essere motivata e comprovata (vedi ultima colonna tabella contenuta nel Modulo allegato 3).

Si precisa che non sarà considerata accettabile e valida (e quindi si avrà per non prodotta) dalla stazione appaltante quella dichiarazione del concorrente in cui attesti che tutte le informazioni inerenti l'offerta presentata costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso, la stazione appaltante procederà secondo quanto stabilito **all'art. 20 (accesso agli atti)** del presente disciplinare.

ART. 18 BUSTA "C – ELEMENTO PREZZO"

La busta "C" recante la dicitura "ELEMENTO PREZZO" dovrà **contenere, l'offerta relativa al criterio "Offerta economica"**

Il concorrente, **a pena di esclusione**, deve indicare il prezzo offerto (IVA esclusa) inferiore rispetto all'importo a base di gara di cui all'art. 4.2 del presente disciplinare. Nella formulazione della propria offerta il concorrente dovrà tenere presente che:

- in caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella in lettere, prevale l'offerta indicata in lettere;
- il prezzo offerto non dovrà riportare più di due cifre decimali; nel caso di offerta con più di due decimali si terrà conto dei valori fino alla seconda cifra decimale arrotondata alla unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque;
- **sono ammesse solo offerte in ribasso (con percentuali di ribasso maggiori di zero); le offerte in aumento o alla pari saranno escluse dalla presente gara.**

Nell'offerta elementi prezzo il concorrente dovrà, altresì, dichiarare:

- a) di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, di tutti gli elementi/voci di costo che concorrono alla esecuzione del servizio, compreso il costo del lavoro individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di aver correttamente adempiuto all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal D.lgs. 81/08;
- b) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta elemento prezzo presentata;
- c) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall'obbligo di rispettare tutte le norme di cui al D.lgs. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro ed in particolare, secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, dichiara che i costi relativi all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi previsti dalla normativa vigente sono pari ad Euro _____ *(indicare l'importo in cifre e in lettere).*

Si precisa **che la mancata indicazione dei costi per la sicurezza aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art 95, comma 10 del Codice) **non sarà considerata, nell'ambito della presente procedura di affidamento, causa di immediata esclusione.**

Infatti, in considerazione delle plurime ordinanze di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (TAR Piemonte Sez II 16/12/2015 n. 1745; TAR Molise Sez I 12/02/2016 n. 77) nonché da ultimo l'ordinanza del Consiglio di Stato Sez VI 20/6/2016 n. 2703 con la quale l'organo giurisdizionale ha ritenuto di sospendere il giudizio a lui sottoposto in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia l'indicazione dei costi per la sicurezza aziendale, pur essendo richiesta ai concorrenti così come espressamente previsto nell'Allegato 2 predisposto per la formulazione dell'offerta economica ed in conformità a quanto previsto dall'art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/16, qualora non sia dal concorrente fornita in sede di presentazione dell'offerta stessa, sarà allo stesso richiesta successivamente in sede di eventuale procedimento di verifica dell'anomalia (art 97 comma 5 del Codice).

La dichiarazione relativa all'offerta elemento prezzo dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o da suo procuratore e non potrà presentare correzioni di sorta che non siano dallo stesso confermate e sottoscritte. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va allegata la relativa procura.

In caso di raggruppamento già costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto mandatario/capogruppo. In caso di raggruppamento non ancora costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

ART. 19 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

19.1 Sedute di gara

Tutte le sedute sono pubbliche a eccezione della/e seduta/e – riservata/e – dedicata/e alla valutazione delle offerte progettuali (“Elemento Progetto Tecnico”).

Alle sedute pubbliche potranno essere presenti i rappresentanti dei soggetti partecipanti, ai quali, se legali rappresentanti o soggetti muniti di apposita delega, è data la possibilità di formulare osservazioni da risultare a verbale.

Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, si procederà alla nomina di una Commissione giudicatrice.

Sarà cura dell'amministrazione aggiudicatrice pubblicare sul profilo del committente la composizione della Commissione giudicatrice (art. 77 D. Lgs. 50/2016) che in successive sedute pubbliche e/o riservate, provvederà all'apertura delle buste A, B e C.

In conformità alle linee guida dell'ANAC recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, nonché della Circolare interna in materia di anticorruzione prot. n. 66609 del 16/12/2016 si prevede che:

- la commissione giudicatrice sarà composta da 3 membri interni agli enti del Comune di Pontinia e/o Sonnino (quali enti aderenti alla convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza);
- il Presidente sarà un responsabile del Settore del Comune di Pontinia e i commissari selezionati dovranno essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. I componenti, diversi dal Presidente, saranno selezionati tra i dipendenti dei due enti sopra citati, sempre nel rispetto del principio di rotazione, in possesso di adeguate competenze professionali ed esperienze di natura giuridico-amministrativa e/o specializzate nella materia oggetto di gara, con particolare riguardo agli aspetti attinenti all'ambito dei servizi sociali.

La nomina della commissione, incarico di Presidente compreso, avverrà nel rispetto del principio di incompatibilità sancito dall'art. 77 comma 4, D.lgs. 50/2016 in base al quale i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Avendo l'oggetto del presente affidamento importo superiore a Euro 100.000,00, un commissario sarà estraneo all'articolazione organizzativa, cioè Settore nel cui interesse viene svolta la procedura;

- alla commissione competerà la valutazione di tutta la documentazione contenuta nelle buste A, B e C e presterà il proprio supporto al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

Alla commissione non saranno attribuiti compiti di amministrazione attiva.

Le sedute avverranno come di seguito indicato.

Si informano i concorrenti che le date e i luoghi delle sedute pubbliche non previste nel presente disciplinare verranno comunicate ai concorrenti tramite PEC con almeno 48 ore di anticipo e pubblicizzate sul profilo del committente.

19.1.1 Prima seduta:

la prima seduta (pubblica) si terrà il giorno 13/06/2017 alle ore 10.00 presso il Comune di Pontinia – Piazza Indipendenza, 1

Nel corso di tale seduta la Commissione, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate procede a:

- ✓ verificare la regolarità delle modalità di presentazione dei plichi e delle buste, la validità e regolarità dei documenti forniti dai concorrenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di capacità tecnica - professionale nonché la validità della ulteriore documentazione richiesta nel presente disciplinare;
- ✓ verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, lett. b) e c), del D.lgs.50/16, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorzio che il consorziato;
- ✓ verificare le condizioni di ammissibilità di raggruppamenti o consorzi costituiti o costituendi;
- ✓ eventuale richiesta di chiarimenti e regolarizzazioni ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016;
- ✓ esplicitare le risultanze delle verifiche sopraccitate, dando riscontro dell'ammissibilità o meno delle offerte presentate.

IN CASO NON SIA NECESSARIO PROCEDERE A RICHIESTA DI CHIARIMENTI
REGOLARIZZAZIONI

✓ apertura delle buste "B" contenenti "OFFERTA ELEMENTO PROGETTO TECNICO", presentata da ciascun concorrente ammesso al solo fine di verificare e verbalizzare l'esistenza della documentazione richiesta.

Seconda seduta pubblica eventuale per la valutazione di eventuali richieste di chiarimento o regolarizzazioni, richieste ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 e all'apertura delle buste "B" contenenti "OFFERTA ELEMENTO PROGETTO TECNICO", presentata da ciascun concorrente ammesso al solo fine di verificare e verbalizzare l'esistenza della documentazione richiesta.

Sarà cura dell'amministrazione aggiudicatrice pubblicare sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni, all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali (art. 29 D.Lgs.50/2016) e comunicare mediante PEC a tutti i concorrenti l'esito di tali valutazioni (art.76 D.Lgs. 50/2016).

19.1.3 Sedute riservate

Successivamente, la Commissione giudicatrice procederà in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione inserita nelle buste B "ELEMENTO PROGETTO TECNICO", alla valutazione dell'offerta componente il progetto tecnico procedendo ad attribuire i punteggi sulla base dei criteri fissati nel presente disciplinare all'art. 14, che comportano apprezzamenti di carattere discrezionale e seguendo la metodologia ivi rappresentata, riservandosi, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o precisazioni in ordine ai contenuti dell'offerta elemento progetto tecnico.

19.1.4 Seduta pubblica per l'apertura offerta elemento prezzo

Ultimata la valutazione delle offerte componenti l'elemento progetto tecnico presentate dai concorrenti ammessi, si procederà a:

- comunicare i punteggi attribuiti a ciascuna "Offerta elemento progetto tecnico";
- aprire le buste C "ELEMENTO PREZZO" provvedendo a dare lettura delle offerte, e all'attribuzione dei relativi punteggi secondo la procedura indicata nel presente disciplinare di gara all'art. 14.

19.1.5 Dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte, procede alla verifica – nel caso in cui sussista una situazione di controllo/collegamento di cui all'art. 2359 c.c. fra due o più partecipanti alla presente procedura di gara – in base alla presenza di elementi indiziari, oggettivi, concordanti e univoci, al fine accertare che le offerte presentate dai concorrenti in situazione di controllo/relazione non siano sostanzialmente imputabili a un unico centro decisionale. Se così fosse, procederà all'esclusione di dette offerte, previo contraddittorio con le imprese coinvolte, in modo da salvaguardare i principi di trasparenza, pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le procedure di gara.

19.1.6 Sulla base delle risultanze ottenute, procederà a formare la graduatoria dei concorrenti in ordine decrescente e a individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa corrispondente all'offerta del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo (offerta elemento progetto tecnico + offerta elemento prezzo).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta elemento progetto tecnico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora sia presentata una sola offerta, l'aggiudicazione sarà disposta a favore dell'unico concorrente a condizione che tale offerta sia congrua, valida e adeguata.

Ci si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti congrua in relazione all'oggetto del contratto.

19.1.7 Valutazione di congruità delle offerte - Offerte anormalmente basse

Il RUP con il supporto della commissione giudicatrice procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo quanto disposto dall'art. 97, comma 3, del D.lgs. 50/2016, ovvero sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara.

Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara e gli altri elementi di valutazione dell'offerta procedendo ai sensi del citato art. 97.

Le giustificazioni richieste potranno riferirsi, in particolare, a:

- a) l'economia del processo dei servizi prestati;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi;
- c) l'originalità dei servizi proposti dall'offerente;

Ove ricorrano i presupposti per la valutazione di congruità delle offerte, il RUP procederà con la proposta di aggiudicazione nel corso di un'ulteriore seduta pubblica - la cui ora e data verranno comunicate ai concorrenti tramite PEC con almeno 48 ore di anticipo e pubblicizzate sul profilo del committente - a favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta ritenuta non anomala.

19.2 Proposta di aggiudicazione

La Centrale Unica di Committenza provvederà alla proposta di aggiudicazione al concorrente che avrà presentato la migliore offerta ritenuta non anomala.

La Centrale Unica di Committenza procederà, inoltre, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 32 e 33 del D.lgs. 50/2016, all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente disciplinare di gara.

In un'ottica di celerità procedurale, la stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre l'aggiudicazione definitiva con efficacia sospensiva alla verifica del possesso dei prescritti requisiti dalla vigente normativa.

19.3 Controllo sul possesso dei requisiti - Aggiudicazione definitiva

La Centrale Unica di Committenza, prima dell'aggiudicazione definitiva, procede alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario provvisorio in sede di gara.

Al fine di poter effettuare i controlli necessari, la Centrale di Committenza, in caso tale circostanza non emerga già dalla documentazione presentata in sede di gara, chiederà al concorrente aggiudicatario di fornire la seguente documentazione:

- elenco dei seguenti soggetti:

1. membri del consiglio di amministrazione

2. procuratori (specificando solo quelli che effettivamente possano avere attinenza specifica con questo appalto)

3. direttore tecnico

4. i membri del collegio sindacale (effettivi e supplenti)

5. i membri dell'organo di vigilanza

6. soggetti cessati, di cui alle qualifiche precedenti (punti 1, 2, 3, 4 e 5), nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando

7. gli amministratori e i direttori tecnici della società acquisita o di cui si sia acquisita un ramo d'azienda o che si è incorporata o fusasi nel caso di cessione di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

- dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art 47 D.P.R. 445/2000, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione. Si precisa che nel caso il concorrente non fornisca la dichiarazione sintetica anche con riferimento a questi soggetti, gli stessi dovranno renderla personalmente.

L'aggiudicazione definitiva avverrà in presenza:

- del possesso dei requisiti e regolarità dei documenti dichiarati di cui agli artt. 10 e 16 del presente disciplinare.

Qualora, al contrario, dalle verifiche svolte non venga confermato il possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione dal presente disciplinare, la Centrale Unica di Committenza procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'ANAC.

19.4 Stipulazione del contratto

Il contratto, previa verifica di regolare posizione dell'aggiudicatario in ordine alla vigente normativa antimafia, verrà stipulato secondo i termini e le forme di cui all'art. 32, commi dall'8 al 14, del D.lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, così come previsto e disciplinato dal capitolato speciale d'appalto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, tasse e imposte relative alla stipulazione del contratto di appalto e alla sua esecuzione come meglio indicato nel capitolato speciale di appalto.

19.5 Comunicazioni relative alla procedura di gara

Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del D.lgs. 50/2016 si precisa che i mezzi di comunicazione scelti da questa stazione appaltante per le comunicazioni attinenti la procedura di gara in oggetto sono la posta elettronica certificata (PEC) e il profilo di committenza.

I concorrenti in caso di temporanee problematiche nell'utilizzo della posta elettronica certificata sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante via **mail all'indirizzo (comune@pec.comune.pontinia.lt.it)**, mentre le eventuali modifiche dell'indirizzo PEC intervenute in sede di svolgimento della procedura di gara dovranno essere comunicate alla stazione appaltante via PEC. Diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. Alcune comunicazioni, relative alla presente procedura, di interesse generale saranno rese tramite pubblicazione sul sito internet del Comune alla pagina Amministrazione Trasparente, così come previsto dall'art.29 del Codice.

Al fine di evitare disguidi o ritardi nel recapito della corrispondente e delle comunicazioni da parte degli uffici competenti in relazione alla presente procedura di appalto si chiede ai concorrenti di inviare le proprie comunicazioni **esclusivamente all'indirizzo pec:**

comune@pec.comune.pontinia.lt.it indirizzando la comunicazione all'attenzione della **Centrale Unica di Committenza**.

ACCESSO AGLI ATTI E ALTRE PRESCRIZIONI E INFORMAZIONI

ART. 20 ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del D.lgs. 50/16 e per quanto in esso non espressamente previsto dalla normativa generale di cui alla L. 241/90 ss.mm.ii., sul principio che le disposizioni contenute nella predetta legge trovano applicazione tutte le volte in cui non si rinvenivano disposizioni derogatorie (e quindi dotate di una specialità ancor più elevata in ragione della materia) nel codice dei contratti pubblici.

Si precisa che la S.A., relativamente alla presente procedura di gara, consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste "A" e "C".

Relativamente alle offerte elemento prezzo contenute nella busta "B", si applica quanto previsto all'art. 17.2 del presente disciplinare.

Si precisa che in mancanza di una specifica indicazione, accompagnata da adeguata motivazione, delle eventuali parti della propria offerta elemento progetto tecnico che costituiscono segreti tecnici e commerciali o in presenza di generiche ed immotivate dichiarazioni di opposizione all'accesso della propria offerta elemento progetto tecnico la S.A. consentirà l'accesso a tutta la documentazione (compresa quindi anche l'offerta elemento progetto tecnico) prodotta dai concorrenti in sede di offerta.

ART. 21 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, DEL D.LGS. N. 196 DEL 30.06.2003 RECANTE L'OGGETTO "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

Si informa che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti ed ai provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente disciplinare.

Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali da parte del Comune di Pontinia, ai sensi dell'art. 18 del medesimo D.lgs. 196/03; quindi per le procedure che qui interessano non saranno trattati dati sensibili. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento amministrativo. Tali dati saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.

Il trattamento dei dati, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4 comma 1 del D.lgs. 196/03 s.m.i. è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dell'Ente.

Si informa infine che il responsabile del procedimento è:

➤ il Responsabile del 2° Settore – Servizi alla Persona – Rag. Carmela Pupo.

ART. 22 ULTERIORI PRESCRIZIONI

A) Ai sensi del punto 4, parte II della determinazione dell'AVCP n. 4 del 10/10/12 c.d. "Bando Tipo", saranno escluse dalla presente gara le offerte condizionate, le offerte plurime (ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta) e le offerte in aumento, nonché quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; non sono altresì ammesse le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente sottoscritte per conferma;

B) le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta;

C) la stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali agli atti di gara dandone comunicazione attraverso il proprio profilo di committenza:

www.comune.pontinia.it qualora siano tali da non riguardare un elemento essenziale della procedura concorsuale, rappresentino dei chiarimenti o delle esplicitazioni di elementi della norma di gara, non introducono mutamenti nei requisiti soggettivi o negli elementi su cui si fonda la valutazione dell'offerta di gara;

D) la stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo, la stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di anticipare le date fissate per sedute pubbliche previste dal presente disciplinare al punto 19, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

E) è esclusa la competenza arbitrale; ai sensi e per effetto dell'art. 209, comma 2, del D.lgs. 50/2016 il contratto non conterrà la clausola compromissoria;

F) il bando di gara può essere impugnato entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale ;

G) per tutto quanto non espressamente citato nel presente bando si fa riferimento alle norme che disciplinano la materia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rag. Carmela Pupo